

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ANNUALE, RINNOVABILE FINO A SOGLIA COMUNITARIA, DI DIALISI DOMICILIARE PER INSUFFICIENZA RENALE CRONICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA. IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERABILE € 214.000,00. CIG: 8851720E69.

PREMESSA

Con determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 411 del 28.07.2021, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ha attivato procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, sulla base delle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel capitolato tecnico trasmesso in allegato. L'obiettivo prefigurato è quello di acquisire un servizio all'avanguardia che garantisca un elevato livello di assistenza terapeutica domiciliare agli utenti affetti da insufficienza renale cronica. Si richiamano anche a tal proposito le indicazioni tecniche fornite in sede di indagine preliminare di mercato avvenuta con nota prot. 12207 del 21.04.2021, qui comunque allegata.

La procedura di gara ed il relativo contratto restano a loro volta disciplinati dalle seguenti disposizioni di legge e regolamentari:

- a) Decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- b) Decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del precedente Decreto;
- c) Linee Guida ANAC costituenti applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- d) D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.lgs. 106/2009;
- e) T.U. n. 445/2000;
- f) Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti;
- g) Decreto del Ministero della Salute del 20 febbraio 2007 avente ad oggetto "Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici" e Circolare della Regione Emilia – Romagna prot. n. 2946 del 9 gennaio 2009;
- h) Direttive Dispositivi Medici (MDD) 93/42/CEE e 2007/47CE;

D.Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997 e D.Lgs. n. 95 del 25 febbraio 1998 concernenti rispettivamente il recepimento della Direttiva 93/42/CEE e modifiche al D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

A) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Capitolato tecnico descrittivo delle caratteristiche del servizio
- 3) Patto di integrità
- 4) Schema di offerta ed allegato delle voci compositive dell'offerta
- 5) DGUE.

B) Chiarimenti.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC acquisti@pec.ausl.fe.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.ausl.fe.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'appalto in unico lotto è così composto.

Voce di costo	Quantità
Servizio di dialisi domiciliare per pazienti in nuovo ingresso terapeutico, comprensivo di tutte le voci di costo necessarie (locazione strumenti, consumabili, assistenza tecnica).	Secondo le necessità terapeutiche che si manifesteranno in corso di contratto per nuovi pazienti.
Totale complessivo netto non superabile	€ 214.000,00

REQUISITI GENERALI (a pena di esclusione)

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 c. 17 della l. 190/2012.

REQUISITI SPECIALI

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura o del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione, anche prima dell'autorizzazione al sub appalto, di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, e pertanto dovrà ammontare ad € 4.280,00. La garanzia deve essere prestata, a scelta dell'offerente con le seguenti modalità:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) con bonifico o in assegni circolari con versamento presso il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara;
 - c) tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice medesimo.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- e. avere una durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta A contiene il DGUE (Documento di gara unico europeo) che va compilato nelle parti di competenza riferite alla presente gara, la garanzia provvisoria prestata con le modalità sopra indicate ed il patto

d'integrità che va sottoscritto per accettazione. La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l'offerta amministrativa ed i documenti contenuti

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.

L'offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) il capitolato tecnico descrittivo del servizio richiesto compilato in ogni sua parte dall'offerente nelle voci che vi sono indicate, escludendo di inserirvi qualsiasi elemento di natura economica;
- d) ogni altro eventuale documento che la ditta intenda produrre per meglio rappresentare la propria offerta tecnica
- e) indice riepilogativo dei documenti prodotti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Non sono ammesse varianti ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l'offerta tecnica ed i documenti contenuti.

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica va realizzata compilando in ogni sua parte l'allegata scheda contenente i seguenti elementi:

- a) ribasso unico offerto rispetto al prezzo unitario a trattamento di **€ 106,00 iva esclusa** quale valore a base d'asta non superabile fissato dall'Azienda Ospedaliera di Ferrara committente; nel suddetto prezzo s'intendono compensati tutti i costi del servizio, che viene quantificato in 270 trattamenti anno per paziente;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica va firmata dal soggetto che ha potere di rappresentanza della ditta offerente. La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l'offerta economica ed i documenti contenuti

Sono inammissibili le offerte economiche che superino il prezzo unitario a base d'asta; in caso di offerta in aumento la ditta sarà esclusa. Parimenti non saranno accettate offerte condizionate, parziali o alternative, a pena di esclusione.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Max 70 punti
Offerta economica	Max 30 punti
TOTALE	100

Criteria di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel capitolato tecnico descrittivo del servizio richiesto, alla cui compilazione appositamente si rimanda. L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì la possibilità di effettuare una prova tecnica del servizio richiesto e delle apparecchiature che s'intendono mettere a disposizione, con oneri a carico dei partecipanti; in tal caso saranno concordati con gli operatori economici partecipanti i tempi ed i modi delle prove.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio corrispondente ad un coefficiente da zero ad uno da parte della commissione così graduato:

insufficiente 0,00

sufficiente 0,25

discreto 0,50

buono 0,75

ottimo 1,00.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti ai criteri in esame, al fine di attribuire il giudizio suddetto ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al 50% + 1 del punteggio complessivo, pari a 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Riparametrazione.

Qualora nessuna ditta abbia ottenuto il massimo punteggio tecnico, alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico, saranno attribuiti punti 70. Alle altre ditte saranno assegnati punti inversamente proporzionali. Ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione. La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità, più alto. La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui la stazione appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Quanto all'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il punteggio relativo al prezzo sarà quindi attribuito come segue.

Punti 30 saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso derivante dal ribasso unico praticato.

Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all'importo a base d'asta.

Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo migliore.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in

modo segreto, riservato e sicuro. In considerazione del fatto che la Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e altresì la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. Pertanto, in seduta riservata, il giorno fissato per l'apertura della documentazione caricata a sistema, il Seggio di gara, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa. Il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al RUP l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale all'indirizzo pec indicato. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 c. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

APERTURA DELLE BUSTE "B" e "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara abiliterà sul Sistema, la commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.

Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema la commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dalla presente lettera d'invito. Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo pec indicato. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. In caso di riparametrazione, la commissione procederà secondo quanto indicato in precedenza. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. La commissione giudicatrice in seduta riservata, procederà poi a caricare a Sistema i punteggi tecnici ottenuti dalle ditte e successivamente procederà all'apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema e attribuirà, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo. Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma, sarà inviata ai partecipanti tramite il portale, all'indirizzo pec indicato. Tale tabella non equivale ad aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema. Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. b) del Codice, ai casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B (offerta amministrativa o tecnica);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi se ritenuto necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento

espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Le spese di registrazione e di bollo restano a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972 e sarà sottoscritto digitalmente ai sensi della legge n. 9/2014.

COLLAUDO DEI DISPOSITIVI OFFERTI

La fornitura è da considerarsi espletata quando tutti i componenti della tecnologia biomedica utilizzata saranno collaudati con esito positivo. Il collaudo sarà effettuato dai tecnici specializzati della stazione appaltante, in presenza di rappresentanti della ditta offerente; il collaudo è finalizzato ad accertare il perfetto funzionamento dei sistemi forniti e la rispondenza della fornitura a quanto ordinato.

Qualora dette condizioni non si verificano la stazione appaltante può:

- A. sospendere il collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali;
- B. sospendere il collaudo ed emettere un'autorizzazione provvisoria all'uso.

In ogni caso la durata massima della sospensione è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, la ditta appaltatrice provvederà a suo carico a sostituire le macchine offerte.

Il collaudo si divide nelle seguenti fasi.

B. Controllo Documentale:

- a) Rispondenza della fornitura a quanto ordinato;
- b) L'esistenza dell'autocertificazione della ditta che dichiara la rispondenza alla normativa di sicurezza vigente ed ai marchi di qualità;
- c) La fornitura per la tecnologia biomedica impiegata, anche in formato elettronico, del manuale d'uso in lingua italiana contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso quotidiano della tecnologia;
- d) La fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o in subordine in inglese contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle tecnologie biomediche offerte, comprensivo di schemi elettrici, circuitali, meccanici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione
- e) Scheda tecnica di ciascun dispositivo contenuto nella fornitura;
- f) Descrizione di tutte le procedure di manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza la tecnologia biomedica;

C. Collaudo Operativo:

- a) Controllo di sicurezza elettrica;
- b) Controllo di sicurezza e funzionalità che consiste:
 - 1 nella verifica della corrispondenza alle normative specifiche dichiarate in sede di gara;
 - 2 nella corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara;
 - 3 nella valutazione della conformità delle prestazioni cliniche della tecnologia biomedica per un periodo che comunque non potrà essere superiore a 60 giorni naturali e consecutivi.

ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SULLA MACCHINA (TECNOLOGIA BIOMEDICA) OFFERTA

Si precisa che il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia resta a completo carico della ditta appaltatrice, essendo già compreso nel corrispettivo economico riconosciuto in sede di offerta e che compensa ogni voce di attività richiesta. In caso di mancato funzionamento anche solo temporaneo della macchina offerta, la ditta appaltatrice dovrà farsi carico di reperire immediatamente una macchina sostitutiva, al fine di garantire la continuità del servizio o di ridurre comunque al minimo i disservizi. Si ribadisce infatti

che l'onere della completa e buona esecuzione della fornitura resta a totale carico della ditta appaltatrice, che con la presentazione del progetto tecnico se ne assume la piena responsabilità.

SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI O RITARDATA CONSEGNA

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, la stazione appaltante, invierà diffida alla ditta appaltatrice con la motivata descrizione delle contestazioni mosse e con indicazione dei termini entro i quali conformarsi. Le inadempienze dovranno essere risolte in via bonaria tra le parti, fermo restando il fatto che, nel frattempo, la fattura riferita al servizio contestato non potrà essere emessa o, se già emessa, non sarà liquidata per la parte in contestazione. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, si procederà ad applicare il regime delle penali in una misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento o ritardo.

Per le penalità inerenti all'assistenza tecnica:

- a) tempo di intervento: penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo (esclusi i festivi);
- b) tempo di risoluzione (in assenza di macchina sostitutiva dopo le 72 ore): penale pari al 3% del valore indicato in offerta economica per ogni giorno di ritardo (esclusi i festivi).

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante lettera intimata a mezzo raccomandata A/R, fax o PEC nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alle leggi antimafia vigenti;
- c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto;
- g) in caso di subappalto non autorizzato;
- h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
- i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali della tecnologia biomedica effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- k) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nella legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- l) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa "antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato.

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, le norme della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal contratto d'appalto che sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria; le cessioni possono essere effettuate a banche o ad intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione del credito deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata al singolo utilizzatore e diviene efficace qualora il medesimo non la rifiuti, con comunicazione scritta da notificarsi al cedente ed al cessionario, entro quindici giorni dalla notifica della cessione. E' ammessa la

cessione di tutti o solamente di parte dei crediti che giungeranno a maturazione. In ogni caso, gli utilizzatori possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, contenute nel contratto con questi stipulato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara rimanendo espressamente esclusa la nomina di arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda Usl di Ferrara a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda Usl di Ferrara individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Azienda Usl di Ferrara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Azienda in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Azienda Usl di Ferrara nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda Usl di Ferrara – Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, corso Giovecca 203 - 44121 Ferrara. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa: Azienda USL di Ferrara. Responsabile del trattamento: Dott. Andrea Ferroci, Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.

NORME E DISPOSIZIONI FINALI

La procedura di acquisto potrà essere ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. L'Azienda Usl di Ferrara si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non aver raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva, a proprio motivato giudizio e in caso di offerte presentate da ditte in raggruppamento temporaneo d'impresa, qualora siano violati i principi volti al rispetto della libera concorrenza. L'Azienda Usl di Ferrara si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, oppure di riaprirne i termini con provvedimento motivato, nell'esclusivo interesse pubblico dandone comunicazione motivata alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano vantare diritti o pretese di sorta. La Azienda Usl di Ferrara si riserva anche di revocare la procedura di gara nel caso in cui si pervenga l'aggiudicazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale, senza che le ditte partecipanti possano avanzare qualsiasi pretesa e/o indennizzo per spese sostenute. Per quanto non espressamente previsto nei documenti, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, le norme del codice civile riguardanti il contratto d'appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Il Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
dell'Azienda Usl ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Andrea Ferrocì